



Sentenza n. 169 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Augusto Antonio Barbera
decisione del 23 giugno 2020, deposito del 28 luglio 2020
comunicato stampa del 24 giugno 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. 163, 164, 165, 166, 184, 185 e 196 del 2019

parole chiave:

CAMERE DI COMMERCIO – DELEGA LEGISLATIVA – PRINCIPIO DI LEALE
COLLABORAZIONE – CONFERENZA STATO-REGIONI

disposizioni impugnate:

- Art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124; art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219

disposizioni parametro:

- artt. 5, 117 e 120 della Costituzione

dispositivo:

non fondatezza

La Corte è stata chiamata a decidere, da ben sette ordinanze di rimessione del TAR Lazio, della legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge di delega 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (rivolto ad attuare la predetta delega), riguardanti il **riordino e l'accorpamento delle camere di commercio**, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost.

Secondo i rimettenti, infatti, l'art. 10 della legge di delegazione n. 124 del 2015 sarebbe illegittima, in quanto non ha previsto un adeguato coinvolgimento delle Regioni nella fase di approvazione del decreto legislativo concernente la riforma delle camere di commercio, richiedendo un mero parere, invece dell'intesa, tra Stato e Regioni sullo schema dell'atto legislativo.

Da ciò, deriverebbe l'automatica illegittimità anche dell'art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, che ha dato svolgimento a quella delega nonché, di conseguenza, anche quella del decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, il quale, sulla base dell'art. 3 citato, ha rideterminato le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio; tale ultimo decreto costituiva, peraltro, lo specifico oggetto di impugnazione nei giudizi *a quibus*.

La Corte – ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in cui spicca la sua precedente [sentenza n. 261 del 2017](#), con cui aveva dichiarato incostituzionale il comma 4 dello stesso art. 3 del d.lgs. n. 219 nella parte in cui prevedeva che il decreto ministeriale attuativo fosse adottato sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, anziché previa intesa con la stessa – dichiara **non fondate** le questioni sollevate.

La Corte, richiamando la già citata pronuncia del 2017, conferma che la disciplina relativa al riordino delle camere di commercio investe plurimi ambiti normativi che vedono intrecciarsi competenze statali e regionali, richiedendo, dunque, un **adeguato coinvolgimento delle autonomie regionali**, in ottemperanza al **principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni**.

Tuttavia, la Corte sente il dovere di precisare il modo in cui la stessa ha inteso il principio di leale collaborazione, in particolare nella celebre [sentenza n. 251 del 2016](#), frequentemente richiamata dai rimettenti ma, a parere della Corte, da questi non correttamente intesa.

Tale principio, invero, «lungi dall'imporre un rigido automatismo, abbraccia necessariamente un orizzonte ampio, offerto dall'intero procedimento innescato dal legislatore delegante, da valutarsi alla luce dei meccanismi di raccordo complessivamente predisposti dallo Stato», per cui al Governo, al fine del necessario coinvolgimento delle autonomie regionali, è riconosciuta la **facoltà di ricorrere ad «una ampia congerie di strumenti idonei a soddisfare l'esigenza di un leale confronto con le istituzioni territoriali»**. Per questa ragione, la stessa decisione n. 251 del 2016, pur avendo dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge delega n. 124 del 2015, nella parte in cui subordinavano l'adozione dei decreti delegati *in* previsti al previo parere, anziché alla intesa, in sede di Conferenza, aveva escluso l'immediata estensione del vizio di illegittimità costituzionale ai decreti delegati, precisando come la sua eventuale trasmissione dovesse di volta in volta accertarsi «alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione».

Chiarito ciò e tornando al merito delle questioni sottoposte al suo esame, la Corte rileva, allora, che, nel procedimento che ha portato alla riforma del sistema delle camere di commercio, **il confronto del Governo con le autonomie territoriali non è mai venuto meno**.

In particolare, dopo la sentenza n. 261 del 2017, il Governo aveva provveduto a ritirare il precedente decreto ministeriale di attuazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, attivando le procedure per raggiungere un'intesa con le autonomie regionali in sede di Conferenza Stato-Regioni e, solo quando le trattative si erano definitivamente bloccate per l'indisponibilità delle Regioni a sottoscrivere l'intesa, portando così al completo stallo procedimentale, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 8 febbraio 2018, di autorizzare il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto ministeriale di attuazione, poi approvato il 16 febbraio 2018.

D'altronde, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, **«l'intesa non pone un obbligo di risultati ma solo di mezzi»**, con la conseguenza che se, da un lato, le procedure volte a raggiungere l'intesa devono essere «configurate in modo tale da consentire l'adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze», dall'altro, «il superamento del dissenso deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l'inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo ogni deliberazione.».

In considerazione di ciò, conclude la Corte, **non può affermarsi che il procedimento innescato dall'art. 10 della legge n. 124 del 2015 sia stato condotto senza rispettare i canoni della leale collaborazione.**

Lorenzo Madau